

### Fatto e diritto

1. Il presente giudizio sorge dai seguenti fatti, per come emersi dall'istruttoria espletata.

1.1. In data 11 febbraio 2004, intorno alle ore 18,00, in Catanzaro, alla traversa I degli Svevi, mentre percorreva a piedi la suddetta via, IF inciampava in una grata in ferro posta a bordo della strada in maniera irregolare e cadeva a terra, provocandosi lesione alla salute.

All'incidente assisteva FR, la quale, sentita come teste all'udienza del 17 aprile 2008 (al cui verbale si fa rinvio), descriveva in questa sede giudiziaria il fatto per come appena riportato ed aggiungeva di aver visto l'odierna attrice a terra, con il piede incastrato nella grata.

Anche SA, escussa in qualità di testimone alla medesima udienza, confermava la dinamica *supra* descritta, avendo avuto occasione di vedere l'incidente.

1.2. L'odierna attrice veniva trasportata dapprima a casa, quindi - a seguito dell'intervento dei sanitari del SUEM 118 di Catanzaro - al pronto soccorso dell'ospedale locale, ove le veniva diagnosticata la frattura scomposta della tibia e del perone della gamba sinistra.

1.3. L'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, convenuta - come meglio si preciserà *infra* - nel presente giudizio, contesta la ricostruzione fattuale per come teste riassunta, evidenziando i seguenti elementi contrastanti con la descrizione dell'evento operata dalla L sul verbale di intervento del SUEM 118 di Catanzaro risulta che l'ambulanza sia partita dalla propria postazione alle 17.52, elemento contrastante con la pretesa che il sinistro si sia verificato alle ore 18.00 circa; sul medesimo verbale si fa cenno ad una "riferita caduta accidentale"; il teste S ha, in sede di esame, confermato "quanto già riferito dal teste precedente".

1.4. Ritiene il giudicante che i dati posti in evidenza dall'amministrazione convenuta non valgano ad escludere la genuinità della ricostruzione fattuale operata dall'attrice.

Ed invero, è stato allegato che il sinistro si sia verificato "verso le ore 18.00 circa" (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione). Il dato orario indicato nell'atto introduttivo del giudizio è evidentemente, per le espressioni adoperate, approssimativo, sicché il sinistro potrebbe essersi verificato - seguendo la prospettiva attorea - anche poco prima delle 17.52, dando all'attrice modo di essere ricondotta a casa prima di avvertire i sanitari.

Quanto al secondo elemento, appare evidente che il sinistro non è derivato da incidente stradale o da fatto doloso, ma da un accidente non voluto, sicché è corretto riferirsi al sinistro per cui è causa in termini di "caduta accidentale".

Quanto all'ultimo dato, ritiene il giudicante che il fatto che dal verbale d'udienza risulti che il teste abbia confermato "quanto riferito dal teste precedente" sia attribuibile ad una cattiva sintesi di quanto narrato dal testimone.

2.1. Ricostruiti *ut supra* i fatti posti alla radice dell'odierno giudizio, è accaduto che IF, ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, la quale è proprietaria della strada su cui era apposta la grata che l'attrice ritiene essere una insidia ed un trabocchetto per gli utenti del bene pubblico, la evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.

2.2. L'amministrazione convenuta lamentava preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminazione della *causa petendi* e resisteva nel merito all'avversa pretesa, ritenendola infondata.

3. L'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione è infondata, atteso che i fatti sottesi alla pretesa attorca sono nell'atto introduttivo adeguatamente, seppure sinteticamente, indicati.

D'altro canto, l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro è stata in grado di esplicitare senza difficoltà le proprie difese.

4.1. Ciò premesso, deve evidenziarsi che spetta al giudicante dare una qualificazione giuridica della domanda proposta dall'attrice, che essa alternativamente giustifica in diritto dall'attrice con il riferimento all'art. 2043 c.c. o all'art. 2051 del medesimo articolato normativo; e ciò secondo il brocardo latino *da mihi factum dabo tibi ius* (cfr. di recente Cass. Civ., Sez. Lav., 26 settembre 2011, n. 19631: "*In tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa*").

Nel caso di specie, l'attrice deduce che il pregiudizio di cui chiede ristoro le sia derivato dalla cosa di proprietà provinciale, vale a dire la grata apposta sulla strada pubblica.

Ne consegue, che questo giudice ritenga di dover correttamente inquadrare la fattispecie concreta nell'ambito della cornice normativa prevista dall'art. 2051 c.c. D'altra parte, perfino laddove sia stato originariamente invocata la responsabilità di un soggetto ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cose che, nella specie, non è stata fatta, atteso che l'atto introduttivo della lite è incentrato sul solo fatto), la domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia (in virtù dell'art. 2051 c.c.) deve essere considerata diversa e nuova solo nel caso in cui essa implichi l'accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati sin dall'origine. Pertanto, allorquando, invece, sin dall'atto introduttivo della causa l'attore abbia riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa, l'invocazione della speciale responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto (Cass. Civ., Sez. III, 22 febbraio 2008, n. 4591)

4.2. Deve quindi premettersi che – allo stato della giurisprudenza – non è più seriamente opinabile che l'art. 2051 c.c. trovi applicazione nei confronti delle

amministrazioni pubbliche, financo quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada pubblica (cfr., tra le ultime, Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529; Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12695; Cass. Civ., Sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21508).

La Corte di Cassazione ha magistralmente compendiato la disciplina dell'articolo in questione (in particolare nella sentenza Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811; ma si veda anche la già citata Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12695 e Cass. Civ., Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.

4.3. Orbene, alla stregua dei criteri interpretativi testé delineati, quando la parte attrice dimostri che l'evento dannoso abbia avuto origine nella cosa posta nella custodia del convenuto, spetta a questi la dimostrazione del fortuito.

Nel caso di specie, risulta dimostrato a mezzo di prova orale che l'evento lesivo è scaturito da una *res* affidata alla custodia dell'amministrazione, vale a dire la strada pubblica e, più precisamente, la grata su di essa apposta, in ragione dell'insorgenza di agenti dannosi quale l'irregolare posizionamento della stessa.

4.4. A questo punto, l'amministrazione convenuta, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale; tale fattore, che sarebbe potuto consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, avrebbe dovuto presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20359).

Ciò, però, non è avvenuto.

Ed infatti, non è emerso dall'istruttoria alcun elemento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso di causalità: anche la scarsa attenzione prestata dal pedone alle condizioni del fondo stradale non è sicuramente circostanza eccezionale ed imprevedibile.

5.1. Deve, a questo punto, sottolinearsi che l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene pubblico (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere non solo ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione, se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (cosa che nel caso in esame non è avvenuta), ma anche, può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'articolo 1227, comma I,

c.c. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Cass. eiv., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779).

Si osservi, poi, che l'individuazione di un fatto colposo del creditore, che abbia concorso a determinare l'evento, è operabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10 novembre 2009, n. 23734)

5.2. Nel caso in esame, le fotografie, allegate al fascicolo di parte attrice (all. 4) e raffiguranti la grata fonte della caduta, danno contezza delle rilevanti dimensioni della stessa, tali che il pedone che avesse prestato la diligenza dovuta nell'uso del bene pubblico avrebbe dovuto rilevarne la presenza.

Vi è, dunque, un concorso di colpa da parte della danneggiata, che questo giudicante ritiene equo valutare nella misura del 50%.

Il risarcimento dei pregiudizi subiti dall'attrice deve, pertanto, essere dimezzato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

6. IF domanda il risarcimento dei soli danni alla persona.

La consulenza tecnica - non contestata dalle parti e, anche per questo, ritenuta corretta dal giudicante - ha riscontrato nell'attrice, quali conseguenza della caduta, *"esiti algo disfunzionali e cicatriziali da frattura scomposta tibia e perone sx e da frattura composta malleolo oisteriore tibiale sx"*.

Secondo l'ausiliario del giudice, dalle lesioni è derivata alla danneggiata un'inabilità temporanea totale per giorni 80 ed un'inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 30, con postumi permanenti incidenti nella misura del 7% sulla complessiva integrità psicofisica della vittima.

6.1. Occorre, a questo punto, procedere alla liquidazione del danno.

Questo giudicante condivide e fa quindi proprio l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, contenuto nei passaggi motivazionali che di seguito si riportano alla stregua dell'art. 118, disp. att. c.p.c.

*"Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.*

*Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.*

*Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.*

*È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.*

Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.

*Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza" (Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).*

Quindi, la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito sarà in questa sede unitaria, poiché la sofferenza lamentata è strettamente attinente alla lesione dell'integrità psicofisica.

In accordo con i più recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408), peraltro già anticipati da questo Ufficio giudiziario, venendo in rilievo un danno alla salute è opportuno utilizzare, quale criterio di liquidazione, quello del c.d. "punto tabellare", basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e recentemente aggiornate, le quali tengono in conveniente conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro.

Chiaramente, come già ritenuto in altre pronunzie di merito (Trib. Torino, 4 giugno 2009, n. 4297, in [www.lex24.ilsole24ore.com](http://www.lex24.ilsole24ore.com)), l'adozione dei criteri milanesi (che pure hanno l'innegabile pregio di rendere prevedibile il quantum risarcitorio, favorendo in tal senso accordi stragiudiziali) non vale ad escludere la possibilità, da un lato, di "personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, modulando il trattamento liquidatorio anche al di sotto dei valori minimi (e non solo oltre i massimi) laddove manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza dei pregiudizi componenti il danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico, posto che, come puntualizzato dalla stessa Suprema Corte, in assenza di situazioni che apprezzabilmente si discostino da quelle ordinarie, l'esigenza di personalizzazione non può essere intesa come «dovere del giudice di riconoscere sempre e comunque più di quanto liquidabile in applicazione dei valori tabellari» (così Cass. Sez. III n. 28423/2008)"; dall'altro, "di valorizzare l'eventuale lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dal diritto alla salute, ma incidenti sulla dignità morale dell'individuo (ad esempio lesione del diritto alla famiglia ex art. 29 Cost., all'onore ecc), tramite un'ulteriore personalizzazione del danno in termini di ulteriore - aumento del quantum liquidato a titolo di danno

*non patrimoniale in considerazione della maggior gravità del danno stesso discendente dalla plurioffensività dell'illecito, sempre subordinatamente al riscontro della rilevanza del danno e della gravità dell'offesa e tenuto presente che si tratta sempre di un unico danno non patrimoniale".*

Nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante a discostarsi in aumento dagli *standard* liquidatori delle tabelle, né può ritenersi che manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza di una componente di sofferenza e su base organica (dolore) e su base emozionale (sensazione spiacevole collegata al ricordo dell'accaduto).

Possono, dunque, applicarsi all'*estimatio* del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi, senza necessità di alcuna correzione.

6.2. Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, la somma dovuta all'attrice, e su cui operare la riduzione *ex art.* 1227 c.c., ammonta ad € 8.190,00 in moneta attuale [€ 91,00 x 80 giorni + (€ 91,00 x 30 giorni : 2)].

Tenendo conto che al momento della causazione del danno Iaconantonio Francesca aveva 55 anni, secondo le tabelle meneghine la somma dovuta a titolo di danno permanente da lesione all'integrità psicofisica, e su cui operare la dimidiazione di cui al § 5.2. della presente sentenza, ammonta ad € 10.536,00 in moneta attuale (valore del punto non patrimoniale: € 2.061,85; coefficiente demoltiplicatore: 0,730).

6.3. Tali importi (in totale € 18.726,00) debbono essere dimezzati (giungendo così alla somma di € 9.363,00) e su di essi, devalutati alla data dell'evento lesivo (11 febbraio 2004) e quindi annualmente rivalutati, sono dovuti interessi al tasso legale sino alla data di pubblicazione della sentenza.

7. Su tutte le somme liquidate a titolo di capitale, rivalutazione ed interessi sono dovuti ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza a quella di reale soddisfo.

8.1. Le spese di giudizio debbono gravare sulla parte socconubente, con distrazione in favore del costituito procuratore.

8.2. Al momento della decisione è recentemente entrato in vigore il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, che ha abrogato tutte le tariffe professionali, le quali dunque non possono essere applicate. La liquidazione delle competenze dovute avviene in via discrezionale, utilizzando come mero parametro di riferimento, in mancanza del d.m. previsto dall'art. 9 del testo normativo in questione, le citate e previgenti tariffe forensi.

8.3. Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto dell'11 dicembre 2009, debbono essere poste a carico dell'amministrazione convenuta.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando tra Iaconantonio Francesca e l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del suo Presidente in carica, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,

- in accoglimento della domanda proposta da IF, condanna l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del suo

Presidente in carica, al pagamento, in favore di IF e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 9.363,00 in moneta attuale, oltre ad interessi da calcolarsi al tasso legale sulla somma devalutata all'11 febbraio 2004 e quindi annualmente rivalutata, e decorrenti dalla medesima data del sinistro sino alla data di pubblicazione della sentenza;

- condanna l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del suo Presidente in carica, al pagamento, in favore di IF, di interessi al tasso legale su tutte le somme liquidate dalla presente sentenza a titolo di capitale, interessi e rivalutazione, dalla data di pubblicazione della sentenza sino a quella di effettivo soddisfo;
- condanna l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del suo Presidente in carica, alla rifusione, in favore di IF e con distrazione in favore del costituito procuratore, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 4.201,52, di cui € 201,52 per esborsi, € 4.000,00 per competenze, oltre ad IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del suo Presidente in carica, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto dell'11 dicembre 2009.

Catanzaro, li 2 febbraio 2012

Il Giudice  
dot. Francesco Tallaro